



---

UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

DIPARTIMENTO  
DI **SCIENZE POLITICHE  
E SOCIALI**

Corso di Laurea in **Scienze Politiche**

*Quando i giudici parlano di Dio*

**Docente Tutor**

*prof. Nicola Fiorita*

**Candidato**

*Luigi Placanica  
matricola 195128*

---

Anno Accademico **2018/2019**



## INTRODUZIONE

Con l'affermazione, nel secondo dopoguerra, dello stato socialiberale e dei suoi principi, con l'evoluzione del pensiero giuridico, l'accelerazione del mutamento sociale e grazie al rinnovato ruolo che oggi assume la fede nei fenomeni tipici del mondo globale, il 'fatto religioso' assume un'importanza non (più) trascurabile nel variegato complesso dei fattori che regolano e guidano la condotta esterna degli esseri umani nella 'società civile'.

La regolazione di tale pluralità di fattori che, al fine di garantire un bilanciamento più corretto possibile delle contrastanti esigenze che le nuove interpretazioni dei diritti fondamentali tutelano, avviene sempre più di sovente davanti agli organi giurisdizionali, è ormai una costante del contenzioso che si sviluppa di fronte alle Corti internazionali e nazionali. Il lavoro sarà incentrato sull'analisi di tre specifici casi italiani, cioè sulle conclusioni alle quali sono pervenuti quei giudici che hanno dovuto confrontarsi con un ambito (la religione) che di per sé costituisce un mondo di significati, valori, schemi variegati e differenti rispetto ai nodi relativamente più semplici da sciogliere dei fenomeni della vita associata. Quali fonti sono tenuti ad utilizzare, e a quali si rifanno poi nel concreto gli interpreti del diritto? Come e quanto riescono a conciliare le diverse esigenze reclamate dagli attori? Quale livello di imparzialità si riesce o si desidera garantire nello svolgimento della propria, cruciale, funzione, e in che modo? Le risposte suggerite partono dall'assunto che questo compito esuli da una semplice e formale applicazione della legge ma sia anche indissolubilmente condizionato dal contesto.

## INDICE

<b>IL QUADRO DI PARTENZA .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 IL RUOLO DEI TRIBUNALI NEL MONDO GLOBALE .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 PRINCIPI SUPREMI E PRINCIPI FONDAMENTALI.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 SE I GIUDICI PARLANO DI RELIGIONE .....</b>	<b>12</b>
<b>TRE CASI ITALIANI .....</b>	<b>16</b>
<b>2.1 TAR VENETO SUL CROCFISSO .....</b>	<b>16</b>
<b>2.2 CASSAZIONE SU SCIENTOLOGY.....</b>	<b>26</b>
<b>2.3 CASSAZIONE SULLE PRATICHE SIKH .....</b>	<b>36</b>
<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>46</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>50</b>

# CAPITOLO 1

## IL QUADRO DI PARTENZA

### 1.1 IL RUOLO DEI TRIBUNALI NEL MONDO GLOBALE

Del perché oggi sia rintracciabile con maggiore frequenza, rispetto al passato, il comporsi di conflitti tra religioni organizzate (e/o singoli individui ad esse appartenenti) e il sistema di protezione dei diritti che lo Stato deve garantire, concorrono sia ragioni di tipo ideologico che di tipo istituzionale<sup>1</sup>. Di tipo ideologico sono sia gli sviluppi occorsi tanto nella dottrina dei diritti umani quanto nel corpus dottrinale delle singole confessioni le quali, a dispetto di profetici pronostici che 20 anni fa cominciarono a decretare la secolarizzazione compiuta della società, evidenziano l'adozione di atteggiamenti più integralisti nei confronti della dottrina stessa; si registra inoltre un rinnovato significato geopolitico dovuto al fenomeno migratorio, che finisce per sostituire (o addirittura esacerbare) ulteriori tensioni ideologiche<sup>2</sup>. Fra le diverse motivazioni di tipo istituzionale emergono invece quelle relative ai nuovi sviluppi della definizione delle norme riguardanti i diritti umani e ai cambiamenti dell'assetto organizzativo e politico delle religioni, oltre che alla crescente possibilità di accesso alle Corti per la risoluzione di tali controversie<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> C. McCrudden, *Quando i giudici parlano di Dio*, Il Mulino, 2019

<sup>2</sup> Ibidem

<sup>3</sup> Vedi tra gli altri Titolo II, artt. 32-36, della *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*

## 1.2 PRINCIPI SUPREMI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Prima di ripercorrere alcuni dei tratti che hanno caratterizzato l'evolversi della giurisprudenza nostrana in materia religiosa, onde meglio comprendere quali siano le problematiche della composizione giudiziale di controversie riguardanti la religione, è doverosa una premessa teorico-dottrinale sui principi del diritto italiano generalmente riconosciuti come *supremi*, l'ossatura di matrice costituzionale che sorregge l'ordinamento della Repubblica, ricavata dalle interpretazioni del Giudice delle leggi che ha avuto la lungimiranza di leggere tra le righe del dettato costituzionale. Il principio in oggetto è quello di laicità dello Stato, concetto dai confini sfumati che è individuato dalla dottrina ecclesiasticistica come un *valore necessario alla coesistenza di uomini di diversa ideologia e si configura nell'indipendenza e autonomia dell'autorità civile rispetto a qualsiasi gerarchia religiosa, nell'aconfessionalità dell'ordinamento e neutralità in materia religiosa, in un sistema separatista*<sup>4</sup>. Stupisce, di questo principio, data l'importanza riconosciutagli, il suo non essere formalizzato in una statuizione positiva, a differenza di quanto ad esempio avviene nelle primissime righe del Documento costitutivo francese<sup>5</sup>, bensì ricavato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203 del 12 aprile 1989 che ha ravvisato, negli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, proprio nella laicità, uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica, che implica non indifferenza dello Stato

---

<sup>4</sup> In F. de Gregorio *A proposito del concetto di laicità nello Stato italiano* in *Variazioni sul tema della laicità*, Aracne, 2006

<sup>5</sup> Constitution de la République française, Art. 1 Comma 1°: *La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.*

dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale<sup>6</sup>. Attraverso gli artt. 2, 3, 8 e 19 della Costituzione si desume il diritto di libertà ed uguaglianza dei cittadini in merito alle credenze religiose, escludendo qualsiasi tipo di limitazione, discriminazione o condizionamento dei cittadini nell'affermare i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2), l'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione e l'irrilevanza giuridica delle convinzioni religiose dei singoli (art. 3), il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa (art. 19); inoltre, riconoscendo nel primo comma dell'art. 8 la pari libertà di tutte le confessioni di fronte alla legge, il principio di laicità è assunto nel suo più intimo significato di neutralità dello Stato rispetto alle molteplici espressioni della fenomenologia religiosa<sup>7</sup>. Attraverso la strategia definita di *coordinazione*<sup>8</sup> si postula un sistema fondato su relazioni pattizie fra Stato e Chiesa cattolica, che presuppongono il riconoscimento reciproco dei due poteri come *ciascuno, nel proprio ordine, indipendenti e sovrani* (art. 7 Cost., su questo concetto tornerò più avanti); il metodo è esteso in parallelo alle *confessioni religiose diverse dalla cattolica*, riconoscendone un'autonomia statutaria (art. 8 comma 2) e prevedendo un modello analogo a quello adottato per la Chiesa cattolica per le confessioni che vogliono regolare i loro rapporti con lo Stato (art. 8 comma 3)<sup>9</sup>. Criticità emergono laddove parte della dottrina evidenzia nel disegno costituzionale una funzione strumentale (mancata) di detti articoli in vista della più piena

---

<sup>6</sup> Corte costituzionale, 12 aprile 1989 n. 203, G. U. del 19 aprile 1989 n. 16

<sup>7</sup> C. Cardia, *Principi di diritto ecclesiastico, Laicità e libertà religiosa*, Giappichelli, Torino, 2002

<sup>8</sup> G. Blando, *Profili germinali della laicità. Un excursus storico*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 11 del 2019

<sup>9</sup> V. Tozzi, *Il progetto di disciplina del fenomeno religioso in Diritto e religione*, Plectica, 2011

tutela della promozione della persona umana che il *principio personalista* prepone all'organizzazione sociale in sè<sup>10</sup>, in quanto la prassi continua a privilegiare il sistema pattizio rispetto alla tutela generale delle libertà religiose contenuta nell'articolo 19 e nella chiosa di cui all'articolo 20<sup>11</sup>. L'articolo 19 attiene alla libertà spirituale di avere (o non avere) un proprio patrimonio di credenze, valori, idee e di mantenere un comportamento esteriore conforme a tale patrimonio, riconoscendo il valore delle formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost., oltre ed entro le quali si sviluppa la libertà di fede e culto individuale. L'unica limitazione a suddetta libertà è quella afferente alla *pratica* del culto<sup>12</sup>, dunque non alle credenze e ai valori, bensì ai rituali che devono essere conformi al criterio storicamente e territorialmente variabile del *buon* costume, riguardante la sfera della morale sessuale, e quella della salvaguardia di tutte le altre garanzie, diritti e libertà assicurati a tutela dei valori protetti dalla Carta, primo fra tutti il *solidarismo*, che esige una collaborazione di tutti per il bene della società<sup>13</sup>. L'art. 19 ha pertanto un carattere essenzialmente dinamico, in quanto non solo tutela la facoltà di professare liberamente la propria fede, ma altresì quella di non professarne alcuna e di aderire a qualsiasi orientamento ideologico o filosofico o di mutare in ogni momento la propria appartenenza confessionale, svolgendo attività di propaganda e proselitismo anche con lo strumento dell'associazionismo<sup>14</sup>. A corredo di tale disposizione, l'articolo successivo proibisce la discriminazione de (e tra) gli enti in cui si articolano tutte le confessioni, che sia determinata solo

---

<sup>10</sup> Corte costituzionale, 10 maggio 1999 n. 167, G.U. del 19 maggio 1999 n. 20

<sup>11</sup> Ibidem

<sup>12</sup> Art. 19 Cost.: *Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.*

<sup>13</sup> V. Tozzi, *Op. cit.*

<sup>14</sup> C. Cardia, *Stato e confessioni religiose*, Il Mulino, 1988

in virtù del loro carattere ecclesiastico e/o delle finalità di culto o di religione da esse perseguite, parificando la condizione degli enti quale che sia la confessione di appartenenza, ed estendendo di fatto agli enti delle confessioni diverse dalla cattolica le garanzie già offerte dalle norme concordatarie a quelli della Chiesa cattolica<sup>15</sup>. La maggiore potenzialità dell'art. 20 Cost. si rivela nella più ampia tutela del sentimento religioso collettivo che intenda esprimersi in forme non tradizionali e non istituzionalizzate, quindi di tutti quei gruppi che non rientrino nell'ambito di applicazione degli artt. 7 e 8 Cost., favorendo un pluralismo "aperto" ma riconducendo al contempo la disciplina della "costituzione", della "capacità giuridica", dei "gravami fiscali" e della "attività" degli enti alla competenza dello Stato, a prescindere dal contenuto delle previsioni statutarie delle confessioni religiose al riguardo<sup>16</sup>.

Il disinteresse dello Stato nel darsi una qualificazione di tipo confessionale e/o nel prediligere una confessione rispetto alle altre (non per questo evitando di riconoscere nella religione un valore da salvaguardare in quanto espressione della libertà individuale e collettiva) fa comprendere perché la Corte costituzionale abbia considerato la laicità *uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale*<sup>17</sup>, quindi una volontà sovraordinata a qualsiasi altra disciplina specificamente predisposta a livello ordinamentale proprio perché *informa di sé* l'intera carta costituzionale<sup>18</sup>, che è posta all'apice del sistema delle fonti del diritto ecclesiastico insieme agli altri

---

<sup>15</sup> S. Fiorentino, *Il divieto di discriminazione degli enti ecclesiastici (art.20)* in *Nozioni di diritto ecclesiastico* a cura di Giuseppe Casuscelli, Giappichelli, 2015

<sup>16</sup> *Ibidem*

<sup>17</sup> Corte costituzionale, 12 aprile 1989 n. 203, G. U. del 19 aprile 1989 n. 16

<sup>18</sup> C. Cardia, *Principi di diritto ecclesiastico*, *Op. cit.*

due principi supremi del *diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti*<sup>19</sup> e all'*inderogabile tutela dell'ordine pubblico*<sup>20</sup>.

Vi sono altri principi detti *fondamentali*, distinti da quelli supremi e a essi sottostanti, di primaria importanza nel nostro assetto costituzionale tanto da essere cristallizzati nelle 12 norme che aprono la Costituzione della Repubblica Italiana. Di seguito mi soffermerò su quelli che regolano specifici aspetti del fenomeno religioso, dando alle istituzioni e ai rimedi previsti coerenza rispetto al principio di laicità.

Gli artt. 7 e 8, 1° comma della Costituzione sanciscono l'indipendenza dell'ordine proprio dello Stato dall'ordine proprio di tutte le confessioni religiose. Stabilire che “Stato e Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani” e che “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge” presuppone una distinzione di tipo *classificatorio* concernente la posizione singolare accordata alla Chiesa cattolica da una parte e l'assemblamento dei culti non cattolici dall'altra, privilegiando il significato storico e politico dell'indipendenza e sovranità della prima già riconosciuto dalla soluzione dei Patti Lateranensi del 1929, ribadendo quindi per via costituzionale la posizione internazionale della Santa Sede<sup>21</sup>. Pur non riassumendo la totalità delle relazioni che intercorrono tra Stato e Chiesa cattolica, la disposizione riconosce i caratteri di sovranità e indipendenza di questa sia quando agisce come tale nell'ordinamento civile sia quando opera nell'ambito internazionale. Il ponte operato dal 1° comma dell'art. 8 definisce invece l'omologazione di tutte le confessioni religiose (compresa la cattolica) garantendo la *eguale libertà* a tutti i culti. Questo principio, posto dalla dottrina a regola

<sup>19</sup> Corte costituzionale, 2 febbraio 1982 n. 18, G.U. 10 febbraio 1982 n. 40

<sup>20</sup> Ibidem

<sup>21</sup> C. Cardia, *Stato e confessioni religiose*, Op. cit.

fondamentale del diritto ecclesiastico che presiede e coordina l'intera legislazione<sup>22</sup>, non solo ribadisce la neutralità dello Stato di fronte al patrimonio dogmatico e dottrinale di tutte le 'Chiese', ma elimina la possibilità di un intervento pubblico volto a concedere discrezionalmente i diritti di libertà ai diversi culti. Il principio di distinzione degli ordini guarda alle diverse confessioni come ordinamenti originari che vivono, e ne traggono legittimità, in un ordine *esterno* a quello statale, in quanto ogni confessione religiosa è interprete e portatrice di un messaggio spirituale più o meno complesso, e intorno a questo nucleo può erigere una sovrastruttura ordinamentale nella quale si fondono elementi religiosi, etici, organizzativi e giuridici ugualmente estranei e esterni sia tra loro che rispetto allo Stato<sup>23</sup>. A convalidare la distinzione fondamentale tra le due sfere è la riconosciuta autonomia istituzionale delle confessioni religiose (art. 8 comma 2° Cost.) per le quali viene espressamente proclamata la libertà (e non imposto l'obbligo) di organizzarsi secondo un proprio statuto, che incontra pur sempre i limiti del rispetto dell'ordinamento giuridico italiano nei suoi principi supremi e fondamentali<sup>24</sup> e dell'inviolabilità dei diritti fondamentali dei fedeli. In virtù del *diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti*<sup>25</sup> l'autonomia riconosciuta alle statuizioni provenienti da autorità ecclesiastiche, capaci di incidere sulle situazioni giuridiche soggettive garantite dall'ordinamento statale, non può prescindere dalla scelta di un giudice terzo e imparziale e da un giudizio che garantisca il diritto di difesa ex art. 24 Cost, tali da assicurare e valorizzare il canone dell'effettività

---

<sup>22</sup> G. Casuscelli, *Concordati, intese, pluralismo confessionale*, Giuffrè, 1974

<sup>23</sup> C. Cardia, *Stato e confessioni religiose*, *Op. cit.*

<sup>24</sup> Corte costituzionale, 21 gennaio 1988 n. 43, G. U. del 27 gennaio 1988 n. 4 (La Corte costituzionale ha chiarito come il richiamo all'"ordinamento giuridico italiano" debba intendersi riferito solo ai "principi fondamentali" e non a specifiche limitazioni poste da particolari disposizioni normative.

<sup>25</sup> Corte costituzionale, 12 aprile 1989 n. 203, G. U. del 19 aprile 1989 n. 16

della tutela giurisdizionale<sup>26</sup>. L'altro limite, oltre a quello già evidenziato della *laicità*, è rappresentato dall'*ordine pubblico*, che condiziona l'efficacia di atti o provvedimenti dell'autorità ecclesiastica in contrasto a principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, cioè le regole poste a base degli istituti giuridici in cui si articola l'ordinamento positivo nel suo costante adeguarsi allo sviluppo della società<sup>27</sup>. L'ingerenza pubblica, cioè l'intervento sanzionatorio, limitativo, coattivo del potere statale, è invece totalmente esclusa in merito alle norme che regolano gli aspetti organizzativi interni delle confessioni religiose, come ad esempio la nomina dei ministri di culto e i provvedimenti adottati dall'autorità confessionale in materia spirituale o disciplinare<sup>28</sup>. Questo margine di libertà lasciato ai regolamenti interni della confessione di riferimento (o, magari, al totale arbitrio di una guida religiosa) è spiegabile con la volontaria adesione del singolo a precetti che non riguardano la regolazione civile della sua vita, non il suo essere cittadino ma la sua sfera spirituale, il suo rapporto con la trascendenza costituzionalmente tutelato.

In mancanza di una norma espressa che stabilisca diversamente, la tutela dei diritti assoluti e primari annoverabili tra i diritti umani fondamentali è affidata alla giurisdizione del giudice ordinario, che ha pertanto la competenza a pronunciarsi su tutte le domande che abbiano ad oggetto diritti pubblici soggettivi (tra i quali si annovera il diritto di libertà religiosa<sup>29</sup>) costituzionalmente garantiti e non degradabili dalla valutazione discrezionale della P.A. a meri interessi legittimi, affidati al giudizio degli organi di giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 103 Cost.<sup>30</sup>. Il diritto

---

<sup>26</sup> Corte costituzionale, 22 ottobre 2014 n. 238, G. U. del 29 ottobre 2014 n. 45

<sup>27</sup> Cass., sez. un. n. 16379 del 17 luglio 2014

<sup>28</sup> Cass., sez. un. n. 10300 del 18 ottobre 1993 e n. 5213 del 27 gennaio 1994

<sup>29</sup> F. Ruffini, *La libertà religiosa. Storia dell'idea* (1901), Il Mulino, 1992

<sup>30</sup> Cass., sez. un. n. 19393 del 9 settembre 2009

di libertà religiosa così individuato ha sia connessioni con altri diritti civili, rispetto ai quali si pone strumentalmente o prioritariamente, sia tende, attraverso le forme in cui si organizza, al riconoscimento della propria specificità e differenza in un quadro di pari esercizio dei diritti; è stata proprio la giurisprudenza a negare che l'effettività di tale diritto potesse essere subordinata a una semplice approvazione di derivazione civile<sup>31</sup>.

### 1.3 SE I GIUDICI PARLANO DI RELIGIONE

Anche in questo è chiarissima la tendenza del nostro ordinamento a riconoscere (tanto alle religioni organizzate che non abbiano regolato i propri rapporti con lo stato ex art. 8 comma 3° Cost., quanto alla sfera religiosa non istituzionalizzata delle organizzazioni sociali) la qualifica di sistemi normativi "altri": nel momento in cui il giudice è chiamato ad interpretare le norme, come può comprendere un sistema religioso, cioè di fatto un sistema normativo diverso a quello a cui appartiene, in maniera sufficientemente approfondita da essere in grado di emettere un giudizio?

La problematica, tanto in ambito nazionale quanto in quello internazionale, ha suggerito l'adozione di diversi approcci giurisdizionali, dei quali una classificazione orientativa è presente nel recente lavoro di McCrudden, dal quale sono tratte le seguenti considerazioni<sup>32</sup>. Primo fra detti approcci è semplicemente quello di arginare il problema. Ciò si verifica quando i giudici ritengono che il contenzioso esuli dalla loro area di competenza e rimandano la questione ad altre Corti, strategia spesso utilizzata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che a tal fine ha elaborato la regola del

---

<sup>31</sup> D. Bilotti, *Approcci critici al pluralismo confessionale*, Pellegrini, 2013

<sup>32</sup> C. McCrudden, *Quando i giudici parlano di Dio*, Il Mulino, 2019

*marginale di apprezzamento* riconosciuto agli Stati membri nel determinare la preminenza di diritti ugualmente tutelati nella CEDU che entrano in competizione tra loro quando non sia ravvisabile un orientamento comune degli stati membri. La soluzione fa ben poco nello stabilire i limiti della religione in oggetto, limitandosi a dichiarare la propria incompetenza, perciò un'ulteriore strategia di elusione è quella di affermare che il problema non sia veramente la religione bensì qualcos'altro con cui le Corti sentono di potersi rapportare in maniera più agevole, come ad esempio l'etnicità<sup>33</sup>. Quando invece i tribunali decidono di doversi confrontare direttamente con lo stabilire quali siano le convinzioni di un credente o di una comunità di credenti, affrontando la questione *teleologica*, i diversi orientamenti nella tassonomia delineata da McCrudden si dividono, oltre che nella distinzione fra religione come realtà collettiva e come pratica individuale, fra quelli che guardano alle religioni come fenomeni da una prospettiva esterna, senza indagare i sistemi di valori dei credenti e il significato dei loro convincimenti, e quelli che invece considerano imprescindibile questo tentativo di comprensione del punto di vista dei fedeli.

L'orientamento relativamente comune per i giudici in passato era di utilizzare la propria dichiarata appartenenza a una particolare confessione nell'interpretazione dei dettami di fede per dare lettura della religione dominante nella propria giurisdizione in ragione della propria devozione; per quanto questo modo di fare sia ormai, nel mondo giuridico occidentale, fuori discussione, è indubbio che anche oggi la conoscenza personale di una religione e l'appartenenza di un giudice giocano un ruolo fondamentale.

---

<sup>33</sup> Ibidem

Un secondo orientamento mira invece a interpretare la portata del coinvolgimento religioso della parte che ha avviato il contenzioso, individuando nelle convinzioni personali del ricorrente il fulcro dell'interpretazione, a prescindere da cosa stabiliscano i dettami della religione organizzata alla quale questi dichiara di appartenere. Questa tendenza ha il vantaggio di affrontare la questione *epistemologica* evitando di rapportarsi con i sistemi organizzati di credenze, muovendo invece da un'interpretazione della libertà religiosa come tutela principalmente del credo individuale, senza accertarsi della conformità di un precetto religioso a dogmi oggettivi ma solo della genuinità del sentimento religioso del ricorrente.

L'interpretazione vera e propria di sistemi di credenze religiose, dal punto di vista esterno, comporta invece un giudizio di merito sull'accettabilità delle pratiche contestate ad un'organizzazione religiosa o messe in atto da un singolo o da un gruppo, sempre però in virtù di un'appartenenza ad un sistema di credenze di ordine superiore. In quanto interpretazione di fattori oggettivi, le Corti sovente ricorrono alla testimonianza di periti per poter stabilire quali pratiche contestate prendere in considerazione e quali fonti ritenere rilevanti nella propria analisi.

L'ultimo orientamento è quello che normalizza il discorso sulla religione come *ragionamento pubblico*, ossia traducendo il modo in cui una religione formula le proprie ragioni e opinioni in forme e argomentazioni che la Corte troverà accessibili e accettabili. La difficoltà qui, più che per le Corti, emerge dalla prospettiva confessionale, la cui capacità di tradurre il proprio sistema di credenze in termini più vicini al *ragionamento pubblico*, quindi verso un dibattito prevalentemente laico, può incidere sul successo o sul fallimento delle tesi portate avanti dai credenti. I soggetti legati alle religioni organizzate hanno in questo senso più probabilità di riuscita

appellandosi a diritti umani diversi da quelli strettamente correlati alla libertà religiosa, come la libertà di espressione o di associazione, rispetto ai quali il discorso liberale è più sensibile.

## CAPITOLO 2

### TRE CASI ITALIANI

A fronte delle premesse fatte e per meglio capire il lavoro pratico dei giudici che affrontano i rischi insiti nell'interpretazione di una religione e dei suoi aspetti, in questo capitolo ci si concentra sull'analisi di tre sentenze a loro modo storiche per aver introdotto importanti precedenti e paradigmi nelle zone d'ombra in cui il diritto incontra la religione: la n.1110 del 2005 sul crocifisso del TAR Veneto, nonché le pronunce della Suprema Corte di Cassazione n. 1329 del 1997 sulla natura della 'Chiesa di Scientology' e la recente n. 24084 del 2017 sulla compatibilità fra pratiche Sikh e ordinamento italiano.

#### 2.1 TAR VENETO SUL CROCIFISSO

Vale la pena spendere qualche riga per riassumere la travagliata vicenda giudiziaria del *Caso Lautsi contro Italia* (senza pretese di esaustività su una vicenda che, da sola, meriterebbe un lavoro a parte) a puro scopo riepilogativo, per dimostrare come i risvolti critici dell'argomento abbiano causato incertezza di competenza e coinvolto più organi giudicanti. Alla sua origine è il rifiuto, da parte del Consiglio d'Istituto di una scuola, di soddisfare la richiesta di una madre, la Sig.ra Soile Lautsi, di togliere il crocefisso dall'aula frequentata dai suoi due figli, invocando in particolare una allora recente sentenza della Corte di Cassazione<sup>34</sup> contraria all'esposizione del crocifisso nel seggio elettorale, ritenuto contrario ai

---

<sup>34</sup> Cass. penale, sez. IV n. 439 del 1 marzo 2000

principi della laicità e dell'imparzialità dello Stato, oltre che al principio della libertà di coscienza di coloro che non si riconoscono in quel simbolo. Il Tribunale amministrativo del Veneto al quale la Lautsi si era rivolta, ritenendo la questione non manifestamente infondata, coinvolse incidentalmente la Corte costituzionale<sup>35</sup> la quale però, a sua volta, rimandò la decisione allo stesso TAR dichiarandosi incompetente a motivo della natura regolamentare degli atti disciplinanti l'arredo scolastico, non aventi forza di legge<sup>36</sup>. Gli insoddisfacenti (per parte ricorrente) esiti del giudizio svoltosi dinanzi al TAR<sup>37</sup>, oggetto di questo capitolo, e della conseguente conferma del Consiglio di Stato, in sede di gravame<sup>38</sup>, portarono la madre a sollevare il caso di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo dove, sostenuta dalle organizzazioni italiane del libero pensiero, desiderava allo stesso modo che la Corte europea si pronunciasse sulla laicità, come aveva già fatto in altri casi relativi all'interdizione del velo islamico nel quadro educativo<sup>39</sup>. Il contesto di *strategic litigation* (che travalica le ragioni del ricorrente per ottenere un effetto di più larga portata) nel quale si affrontò la questione è all'origine della grande confusione giuridica che la circonda: i giudici della seconda sezione intrapresero un percorso ritenuto da alcuni commentatori più politico che giuridico, creando un nuovo obbligo di neutralità confessionale per l'insegnamento pubblico, ritenendo violato il diritto di ciascuno di educare i propri figli secondo le proprie convinzioni etiche e religiose, spostando il problema sulla natura e i limiti della competenza della Corte, originando una crisi meta-politica sul

---

<sup>35</sup> TAR Veneto, sez. I, ord. n. 56 del 14 gennaio 2004

<sup>36</sup> Corte costituzionale, ord.n. 389 del 15 dicembre 2004

<sup>37</sup> TAR Veneto, sez. III, sent. n. 1110 del 22 marzo 2005, che ha rigettato il ricorso ritenendo la legittimità delle norme regolamentari che prevedevano l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche

<sup>38</sup> Cons. St., sez. VI, n.556 del 13 febbraio 2006

<sup>39</sup> G. Puppink, *Il caso Lautsi contro l'Italia*, Rivista telematica ([www.statoeche.it](http://www.statoeche.it)), n. 13 febbraio 2012

ruolo del cristianesimo in Europa e sulla legittimità politica della Corte europea<sup>40 41</sup>. Con la successiva e finale pronuncia<sup>42</sup>, concludendo semplicemente che la presenza del crocifisso non ha come effetto di indottrinare gli alunni, la Grande Camera ribaltò la decisione della II sezione, ricordando anche il principio per cui la Corte europea interviene solo a titolo sussidiario nel rispetto del *margin di apprezzamento* degli Stati<sup>43</sup>.

Il ragionamento della Grande Chambre arrivò a una conclusione sostanziale parzialmente equiparabile a quella già pronunciata dalla sentenza n. 1110 del 22 marzo 2005 ad opera del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto: il crocifisso in aula non contrasta con il principio di laicità. La Corte nazionale, però, invece di limitarsi a riconoscere la passività del simbolo, volle addentrarsi tra i meandri definitivi del significato della religione, dei valori e dei contenuti oggettivamente percepibili e percepiti in quella figura, sobbarcandosi un'indagine storico-sociale e un'analisi comparativa, per dimostrare come il portato simbolico espresso dal *crocifisso* in un'aula scolastica (non solo non contrasti ma) addirittura sia “affermativo e confermativo del principio di laicità dello Stato repubblicano”<sup>44</sup>.

Questo orientamento della giustizia amministrativa differisce in modo netto dal giudizio sul significato del crocifisso espresso, in altri contenziosi, dal giudice ordinario. La Corte Suprema di Cassazione aveva stabilito come l'esposizione obbligatoria del crocifisso in un luogo pubblico (anche qui

---

<sup>40</sup> Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez II, Lautsi c. Italia, Ricorso n. 30814/06 del 3 novembre 2009

<sup>41</sup> G. Puppink, *Op. cit*

<sup>42</sup> Grande Chambre, Affaire Lautsi et Autres c. Italie, Ricorso n. 30814/06 del 18 marzo 2011

<sup>43</sup> G. Puppink, *Op. cit*

<sup>44</sup> TAR Veneto, sez. III, sent. n. 1110 del 22 marzo 2005

una classe scolastica, adibita però a seggio elettorale e pertanto di interesse del giudice ordinario, e non di quello amministrativo chiamato a giudicare sui regolamenti) fosse lesiva del *regime di pluralismo confessionale e culturale*, cioè che minasse il principio di laicità inteso come neutralità, imparzialità, non identificazione; in pratica, l'intenzione della Cassazione era di tutelare in primis la coscienza individuale ex. art 19 Cost e 9 CEDU<sup>45</sup>  
<sup>46</sup>. Al contrario il TAR Veneto sembrò ragionare nel senso di una protezione della maggioranza, riconoscendo la valenza culturale e religiosa del segno, inteso non come strumento funzionale al culto, e di conseguenza alla sua pratica da parte di cittadini che vi aderiscono in maniera non superficiale (*minoritari nella nostra società secolarizzata*), ma ai “valori secolarizzati del cristianesimo, che appare invece patrimonio largamente diffuso”<sup>47</sup>. L'interpretazione, volta a sottolineare l'origine religiosa (cristiana) dei valori di tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona che connotano la *civiltà italiana* e le sue leggi cardine fu condivisa dalla successiva sentenza del Consiglio di Stato, il quale rimarcò l'idoneità del crocifisso ad essere esposto proprio per la sua funzione altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni, che non mette in discussione l'indipendenza dell'ordine temporale da quello spirituale bensì la ribadisce, dotando di autonomia laica quei valori morali che pur hanno avuto origine in un contesto trascendente<sup>48</sup>. Riconoscere la genesi religiosa della laicità, considerando quindi il simbolo per eccellenza della tradizione osservante in Italia come il più idoneo a rappresentarne i relativi valori (“nel contesto culturale italiano appare difficile trovare un

---

<sup>45</sup> Cass. penale, sez. IV n. 439 del 06 aprile 2000

<sup>46</sup> N. Colaianni, *Il crocifisso in giro per l'Europa: da Roma a Strasburgo (e ritorno)*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), novembre 2010

<sup>47</sup> TAR Veneto, sez. III, sent. n. 1110 del 22 marzo 2005

<sup>48</sup> Cons. St., sez. VI, n.556 del 13 febbraio 2006

altro simbolo, in verità, che si presti, più di esso, a farlo ”<sup>49</sup>), fa sorgere un paradosso, un’ “identità dei contrari”, tanto se il simbolo viene considerato religioso nel senso lato di secolarizzato ad opera della maggioranza dei consociati, quanto se la religiosità è rinvenuta in senso stretto con riferimento alle origini di valori fondanti lo Stato e laicamente sanciti per tutti<sup>50</sup>. Escluso dapprima che il mero criterio numerico dell’adesione a una confessione potesse legittimare questa o quella norma, il TAR finì per giustificare, sulla base dello stesso criterio inteso ora come il *non sentire religioso* della maggioranza della popolazione, la legittimità dei regolamenti in questione, finendo per trasformare il crocifisso in un oggetto areligioso e risolvendo alla radice il problema della sua compatibilità con il principio supremo di laicità<sup>51</sup>.

Per cercare di meglio comprendere la valenza assegnata al simbolo, e la portata del paradosso evidenziato nell’interpretazione delle corti, è bene risalire a monte, cercando di meglio definire l’idea di ‘simbolo’ e la portata dei suoi effetti sociali, osservando le impensabili complessità che un elemento per nulla indifferente nelle vicende umane porta con sé. L’ambivalenza fondante nell’idea di società multiculturali di stampo democratico e alla base dell’analisi decostruttiva di Edoardo Dieni<sup>52</sup>, che evidenzia come non solo il simbolo ma tutto il sistema liberale contemporaneo si fondi più su aporie che su certezze. Il simbolo è portatore di una duplice carica potenziale, in quanto *unisce e mette insieme (synballo)* coloro che in esso e tramite esso si riconoscono, come medium della

---

<sup>49</sup> Ibidem

<sup>50</sup> N. Colaianni, *Il crocifisso in giro per l’Europa, Op. cit.*

<sup>51</sup> N. Fiorita, *Se il crocifisso afferma e conferma la laicità dello Stato: paradossi, incongruenze e sconfinamenti di una sentenza del Tar del Veneto*, [www.olir.it](http://www.olir.it), aprile 2005

<sup>52</sup> E. Dieni, *Simboli, religioni, regole e paradossi*, [www.olir.it](http://www.olir.it), giugno 2005

costruzione di legami sociali che prescindono dalla conoscenza personale dell'altro, ma ha anche un effetto *diabolico* (*dia-ballo*) nel *separare* e *dividere* coloro i quali in quel simbolo non si riconoscono. L'effetto disgregante è più forte nel momento in cui la fede è, dal simbolo, semplificata in modo adialettico, arazionale e adialogico, dispensando l'uomo dal pensare e bloccando lo sviluppo della ragione discorsiva e, con essa, della persona umana. In virtù di questo gli indirizzi perseguiti dalla politica del diritto vanno o in una direzione pedagogicamente antisimbolica o almeno di riduzione, oppure alla ricerca di un metodo per stabilire quali simboli siano così inclusivi da essere lecita una loro affissione negli spazi pubblici. Ugualmente paradossale è l'idea di Pluralismo, caposaldo ideologico del multiculturalismo democratico, laddove una prospettiva che esalta il riconoscimento del molteplice promuove esclusivamente se stessa. Entro questo quadro l'impostazione universalistica condivisa dal giudice amministrativo nel nostro caso porta al paradosso che, in una democrazia pluralista, venga a delinearsi l'affermazione di una prospettiva particolare, ancorché in ipotesi maggioritaria, che annulla il diritto di libertà del singolo sul quale il sistema si fonda. L'unico modo per sottrarsi a questo esito paradossale è, nella storia dello stato costituzionale, sacralizzare i diritti considerati inviolabili in un testo costituzionale, cosicché li si possa sottrarre alla regola della maggioranza grazie al bilanciamento tra i valori operato dall'organismo istituzionalmente preposto; questo però non ha avuto luogo nel caso Lautsi, dove sappiamo che la Corte costituzionale, dichiaratasi incompetente a decidere su atti rispetto ai quali la ricorrente aveva posizione di interesse legittimo<sup>53</sup>, come quelli sull'arredo scolastico, ha lasciato la decisione al Tribunale Amministrativo, sollevando dubbi dalla dottrina in merito alla giustizia di detta disposizione, laddove il

---

<sup>53</sup> Corte costituzionale, ord.n. 389 del 15 dicembre 2004

problema di fondo verta su argomenti sostanzialmente riconducibili a diritti soggettivi (di competenza del giudice ordinario)<sup>54</sup>. Si fa notare che persino i due regolamenti<sup>55</sup> citati dal TAR come tuttora in vigore hanno invero perso ogni copertura giuridica con la revisione concordataria del 1984 dove, all'art. 1 del Protocollo addizionale<sup>56</sup>, si dichiara non più in vigore il principio della religione di Stato sancito all'art. 1 dello Statuto albertino e confermato dai Patti Lateranensi: secondo questa visione il tentativo di imporre nei luoghi pubblici dell'istruzione la presenza del *segno della croce* non sarebbe altro che un residuo ideologico del ventennio fascista nel suo bisogno di imporre, nello svolgimento di una funzione propria e fondamentale dello Stato (l'istruzione tutelata dall'art. 3 Cost.) un *orientamento di carattere etnico culturale* che si pone in contrasto al principio di uguaglianza, e la colpa della perduranza di norme amministrative anterepubblicane sarebbe da ricercarsi nel comportamento negligente della Pubblica Amministrazione che “non ha provveduto ad armonizzarle coi principi costituzionali e legislativi della Repubblica”<sup>57</sup>. Le maggiori criticità sono sorte dal momento in cui le interpretazioni offerte dal TAR, nel ribadire la validità delle norme regolamentari contestate dalla ricorrente, sono sembrate per più di un aspetto forzate o superficiali nel loro fronteggiare argomenti così delicati, introducendo semplificazioni che non sembrano sempre pertinenti. Da un

---

<sup>54</sup> L. Coen, *La giurisdizione amministrativa tra libertà di coscienza e interesse dell'organizzazione scolastica*, in *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*. Atti del Seminario (Ferrara, 28 Maggio 2004), Giappichelli, 2004

<sup>55</sup> artt. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 e 119 del R.D. 26 aprile 1928 n. 1297

<sup>56</sup> Protocollo addizionale alla Legge 25 marzo 1985, n. 121, *Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*.

<sup>57</sup> G. Cimbalò, *Il diritto ecclesiastico oggi: la territorializzazione dei diritti di libertà religiosa*, Rivista telematica ([www.statoecliese.it](http://www.statoecliese.it)), novembre 2010

lato il giudice amministrativo presuppone che il crocifisso avrebbe assunto nel tempo un valore storico, culturale e identitario, rimuovendo così il suo significato religioso specifico e determinato che farebbe sorgere un problema di rango Costituzionale dalla sua ostensione in un'aula: se anche così fosse, non verrebbe meno la sua parzialità e il suo essere pregiudizievole per il pluralismo anche culturale che riceve tutela dall'ordinamento, non meritando neppure (in quanto oggetto) una tutela giuridica specifica. Dall'altro lato il vero straripamento della sentenza avviene nel momento in cui, riconoscendo la perduranza di un significato *anche* religioso nel crocifisso, viene esclusa l'incoerenza dei valori religiosi propri del cristianesimo con quelli degli odierni stati democratici, facendoli anzi sostanzialmente coincidere; dal punto di vista giuridico, assumere, attraverso un'analisi storica, che i principi della Repubblica Italiana siano compatibili o complementari a quelli tipici del cristianesimo, fa perdere di vista che l'idoneità o meno del crocifisso nel contesto scolastico dovrebbe essere valutata solo alla luce dei principi che la comunità civile si è autonomamente data e che, sempre autonomamente, interpreta e applica<sup>58</sup>. L'individuazione di determinati significati nel crocifisso, oltre quello palese di simbolo religioso, come chiave di lettura della sua liceità in un'aula scolastica, contraddice poi quanto affermato dallo stesso collegio riguardo il contenuto *polisemico*, circostanziato e in continua evoluzione del simbolo: cercare di conciliare in questo modo la croce con il principio di laicità non sarebbe allora coerente, vista l'asserita esistenza di una molteplicità di significati, nessuno dei quali esaustivo<sup>59</sup>. Dato che la lettura teologica del simbolo religioso comporta un'evidente interferenza del magistrato civile in una sfera di competenza a lui estranea, con sviluppi

---

<sup>58</sup> N. Fiorita, *Op. cit.*

<sup>59</sup> J. Pasquali Cerioli, *Il crocifisso «afferma» la laicità, ma il giudice la nega. Commento critico a Tar Veneto, sent. 22 marzo 2005 n. 1110*, [www.olir.it](http://www.olir.it), aprile 2005

complessi nella nostra società pluriconfessionale, la sua lettura alla luce del dato sociale (qualora sostenuta da norme imparziali e certe) risulterebbe più rispettosa del principio di laicità dello Stato e della distinzione degli ordini, civile e religioso<sup>60</sup>. Se non fosse che neanche questa via, intrapresa dal TAR col richiamo alla legge n. 121 del 1985 di ratifica ed esecuzione dell'accordo di revisione concordataria dell'84 fra Stato e Santa Sede (nella parte in cui, all'art. 9, comma 2°, sottolinea che la Repubblica italiana riconosce il valore della cultura religiosa e tiene conto dei principi del cattolicesimo come parte del patrimonio storico italiano) può irrobustire formalmente l'interpretazione storico-religiosa del valore laico dei principi cristiani. Il riconoscimento, infatti, aveva già affermato la Corte di Cassazione, è "privo di valenza generale perché non è un principio fondamentale dei nuovi accordi di revisione ma è funzionale solo ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche: peraltro, non obbligatorio ma pienamente facoltativo"<sup>61 62</sup>. C'è di più: l'interpretazione della Corte è andata ben oltre una mera spiegazione del significato di un simbolo o del valore storico-culturale di una particolare confessione all'interno di uno Stato, addentrandosi in vicende spirituali e in definizioni sommarie del significato profondo del cristianesimo, spiegando cosa lo differenzerebbe dalle altre religioni (di conseguenza, perché si dovrebbe accordare al suo simbolo il privilegio dell'ostensione). Nella dissertazione i giudici equiparano indebitamente i valori del cristianesimo a quelli dell'ebraismo in merito alla promozione della tolleranza; riconoscono nel cristianesimo la genesi delle idee alla base

---

<sup>60</sup> P. Cavana, *La questione del crocifisso in Italia*, [www.olir.it](http://www.olir.it), maggio 2004

<sup>61</sup> Cass. penale, sez. IV n. 439 del 1 marzo 2000

<sup>62</sup> S. Baldassarre, *Brevi considerazioni a margine della proposta di legge n. 387 del 2018 "Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e nelle pubbliche amministrazioni"*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 12 del 2019

dell'illuminismo (quindi della laicità) dimenticando i chiaroscuri delle forme violente in cui queste si sono incarnate; affermano il valore dell' "elemento culturale di ispirazione cristiana" nella redazione della Costituzione repubblicana, dimenticando che non per questo le altre 'radici' hanno preteso l'esposizione dei propri simboli nelle aule scolastiche<sup>63</sup>. A detta dei giudici amministrativi il nocciolo duro del cristianesimo che, privilegiando la carità su ogni altro aspetto, fede inclusa, pone l'accento sull'accettazione del diverso, sarebbe affine al nocciolo duro della Costituzione repubblicana e al suo principio personalista: entrambi i sistemi sopraeleverebbero il *metodo* (individuato rispettivamente nella *carità* e nel *metodo democratico*) sui *presupposti* e sulle *finalità* dei propri ordini. Per giustificare la particolare valenza accordata al crocifisso come *segno universale dell'accettazione e del rispetto* (quindi alla sua idoneità all'esposizione in un'aula italiana) si individua inoltre il *trait d'union* di tutte le religioni, operando una generalizzazione che non persuade, nell'atteggiamento di esclusione da parte dei fedeli rispetto a chi non crede, a volte strumentale a condurre guerre "in nome del creatore", e si accorda l'eccezione al solo cristianesimo in cui, nel commento del Tribunale, il rifiuto del prossimo implicherebbe *la radicale negazione* della stessa dottrina cristiana. In tal modo un giudice amministrativo dello Stato scivola in un'esegesi non neutrale e autonomamente ricostruita dei fini ultimi di una confessione religiosa e della gerarchia dei suoi valori, dalla quale trae "conseguenze giuridicamente rilevanti per l'ordinamento dello Stato", screditando il principio di laicità che dovrebbe sostanziarsi nell'equidistanza rispetto alle varie confessioni, mortificando d'altro canto

---

<sup>63</sup>P. Veronesi, *La Corte costituzionale, il Tar e il crocifisso: il seguito dell'ordinanza n. 389/2004*, Diritto e giustizia on line, 8 aprile 2005

lo specifico valore religioso della croce<sup>64</sup>.

Coi succitati richiami e con altri aventi ad oggetto bandiere nazionali, riferimenti ad ordinamenti ‘altri’, fonti conciliari e aneddotica varia, le motivazioni della sentenza dimostrano di fondarsi anche, e in larghissima parte, su convincimenti ricavati da dati e fonti di natura extra-giuridica (per giunta non sempre tutori della necessaria separazione tra sfera temporale e sfera spirituale) nonostante l’art. 101 Cost. stabilisca che “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”, allontanandosi con ciò ancora di più dal principio di laicità e di separazione degli ordini che, per la protezione di un sistema pluralistico, impedisce di attribuire una posizione dominante a una determinata visione specifica<sup>65</sup>.

## 2.2 CASSAZIONE SU SCIENTOLOGY

Nella riflessione sui c.d. *nuovi movimenti religiosi*, e sulle copiose problematiche che il loro inquadramento all’interno dell’ordinamento italiano comporta, considerevole è quella su Scientology. Il culto, autodefinitosi “una religione [...] che offre un preciso sentiero che conduce a una completa e sicura comprensione della vera natura spirituale dell’individuo e della sua relazione [...] con tutte le forme di vita, con l’universo materiale, con l’universo spirituale e con l’Essere Supremo<sup>66</sup>”, è in realtà al centro di continue controversie che ne connotano la stessa percezione all’interno dell’opinione pubblica e della cultura di massa,

---

<sup>64</sup> N. Fiorita, *Op. cit.*

<sup>65</sup> J. Pasquali Cerioli, *Op. cit.*

<sup>66</sup> *Che cos’è Scientology?* in sito web Scientology italia, (<https://www.scientology.it/what-is-scientology/>)

grazie a metodologie di proselitismo di dubbia moralità e ad una crescente comunità di adepti che annovera celebrità dello spettacolo, ed è oggetto di parodie e documentari <sup>67</sup> volti a denigrarne, con testimonianze e ragionamenti oggettivi, alcuni aspetti ideologici costitutivi.

Quale che sia il fine di Scientology, l'esigenza di un riconoscimento, da parte di tutti gli stati democratico-pluralisti in cui fonda una sede distaccata e da parte dello Stato italiano per quanto ci interessa, dello *status* di confessione religiosa, e quindi della personalità giuridica, si configura indifferibile anche per godere delle agevolazioni fiscali o tributarie <sup>68</sup>, previste per lo svolgimento di attività solidaristiche ed altruistiche. Questi *nuovi movimenti* religiosi, che non hanno stipulato un'intesa con lo Stato ex art. 8 comma 3° Cost. e che non trovano tutela nella legislazione unilaterale del 1929 sui culti ammessi <sup>69</sup>, tra cui si inserisce Scientology, risultano confinati ad un ruolo marginale da una legislazione che sembra privilegiare solo quei gruppi che si dispongono a stabilire dette relazioni formali con le istituzioni statali e che non ha ancora saputo formulare una legge sulla libertà religiosa <sup>70</sup>. Il riconoscimento di confessione religiosa sembra ambito, poi, per scongiurare che una condotta illecita di alcuni appartenenti al gruppo possa per ciò solo portare ad ipotizzare la configurazione del reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p.; in questo scenario, segnato da lacune normative e da diversità di vedute, le corti giocano una funzione imprescindibile nell'assicurare il rispetto della libertà religiosa in forma

---

<sup>67</sup> A titolo esemplificativo si citano T. Parker e M. Stone, *South Park ep. 12 stagione 9: Trapped in the closet*, 2005 o L. Wright, *Going Clear: Scientology, Hollywood and the Prison of Belief*, 2013 e il documentario tratto da codesto libro.

<sup>68</sup> Cass. civile, sez. Trib. n.12871 del 22 ottobre 2001

<sup>69</sup> Legge 24 giugno 1929, n.1159

<sup>70</sup> A. Mantineo, *Associazioni religiose e "nuovi movimenti" religiosi alla prova del diritto comune in Italia e del diritto comunitario*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2009

associata, enunciando principi e criteri di diritto per appurare se un gruppo di persone così definitosi abbia la qualità di confessione religiosa, rimediando al vuoto esistente riguardo questa nozione.

A seguito di complesse e articolate indagini, estese su tutto il territorio nazionale per diversi anni, riguardanti l'attività di Scientology e dei collegati centri Narconon su tutto il territorio nazionale, il Giudice istruttore del Tribunale di Milano, il 3 ottobre 1988, dispose il rinvio a giudizio di numerosi adepti ritenendoli responsabili di diversi delitti di natura finanziaria, di circonvenzione d'incapace, di estorsione e di truffa nonché di associazione per delinquere presumendo che, al di là del dichiarato fine religioso, l'associazione perseguisse sostanzialmente fini di lucro attraverso tecniche di natura commerciale e promesse inverosimili. La questione, risoltasi solo dopo 12 anni<sup>71</sup> con la conferma della prima sentenza del Tribunale di Milano che escludeva la natura associativa dei delitti contestati<sup>72</sup>, rimbalzò fra una Corte d'appello di avviso contrario e i continui rinvii della Cassazione nel ravvisare vizi e violazioni di legge nel grado di giudizio inferiore. Nella sentenza che esaminerò, la n. 1329 del 22 ottobre 1997 (dunque solo una fase di una più articolata vicenda giudiziaria) la Sesta Sezione Penale della Cassazione, nel censurare l'intervento della Corte d'appello lombarda per la seconda volta, ha non solo rinvenuto e rimarcato la *regola iuris* già espressa nel precedente rinvio alla stessa Corte<sup>73</sup>, ma anche meglio specificato la portata e il significato di detti requisiti per meglio orientare il nuovo giudizio della Corte di merito: un giudizio vincolato da un'interpretazione che, fra le righe, riconosce già lo *status* di confessione al culto nato negli Stati Uniti. Tali indici di

---

<sup>71</sup> Corte d'Appello Milano, sez. I Penale n. 4780 del 5 ottobre 2000

<sup>72</sup> Tribunale di Milano sez. I Penale del 2 luglio 1991

<sup>73</sup> Cass. penale, sez. II n. 5838 del 2 febbraio 1995

valutazione vengono rintracciati dalla Suprema Corte in una recente sentenza (195/1993) della Corte Costituzionale sulla disciplina urbanistica dei servizi religiosi, che illustrava, senza pretese di esaustività e autorizzando l'interprete a elaborarne altri, "indici utili per riconoscere le realtà autenticamente confessionali" in assenza di formale riconoscimento da parte dello Stato, individuando che, nell'ordine, "la natura di confessione" sarebbe potuta risultare "da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione."<sup>74</sup> La Decisione della Corte territoriale prende le mosse, in primo luogo, dalla definizione, non necessaria e non qualificata da autorevolezza dottrinarica secondo la Cassazione, del concetto di *religione* come "un complesso di dottrine incentrato sul presupposto della esistenza di un Essere supremo, che è in rapporto tra gli uomini e al quale questi devono obbedienza e ossequio" e sul "concetto di salvezza dell'anima [...] realizzata attraverso un legame tra l'uomo e la divinità [...] che la religione descrive e interpreta" chiarendo che "il contesto storico sociale nel quale il comune sentire si è formato risente inevitabilmente della influenza nella cultura religiosa italiana delle grandi religioni del ceppo-giudaico cristiano o anche islamico"<sup>75</sup>. Di conseguenza la *confessione religiosa* viene individuata nella "comunità [...] basata su credenze religiose del tipo sopra richiamato". Per quanto la definizione sia tutt'altro che carente di autorevolezza<sup>76</sup>, è foriera di parzialità in quanto "ispirata alle religioni di ascendenza biblica", presentando profili di incompatibilità riguardo l'*uguale libertà* di tutte le confessioni proclamata agli artt. 8, 19 e 20 Cost.; viene fatto notare come l'assenza,

---

<sup>74</sup> Corte costituzionale, 27 aprile 1993 n. 195, G.U. 5 maggio 1993 n. 19

<sup>75</sup> Corte d'Appello Milano, sez. IV Pen n. 4314 del 2 dicembre 1996

<sup>76</sup> N. Colaianni, *La via giudiziaria alla religiosità: la vicenda di Scientology*, *Il Foro Italiano*, 1998, che richiama la definizione contenuta

nell'ordinamento, di una definizione del concetto di religione “non è casuale” ma ispirata alla necessità di non limitare con definizioni l’ampia libertà religiosa assicurata, per altro escludendo un sindacato di merito sull’essenza di una fede da parte dei poteri pubblici<sup>77</sup>. Nonostante le guarentigie Costituzionali per i culti a prescindere da un riconoscimento formale, la sopraccitata preferenza della prassi per “le confessioni religiose diverse dalla cattolica” che stipulano intese con lo Stato porta ad un altro ragionamento per via analogica, per nulla banale, già esposto dai ricorrenti nell’atto di impugnazione e dalla stessa Corte, richiamato al punto V, 1/d, della ricostruzione del fatto operata in sentenza: la Cassazione critica gli stringenti parametri della definizione che ruota intorno al concetto di *Essere supremo* con riferimento al d.P.R. del 3 gennaio 1991, che ha riconosciuto come ente religioso l’Unione Buddhista Italiana, la quale “certamente non presuppone l’esistenza” di una suprema entità, in quanto formazione sociale non teista e per di più che sostituisce forme di meditazione al culto vero e proprio<sup>78</sup>. L’assoluta novità nel riconoscere la personalità giuridica all’UBI nonostante i motivi summenzionati, e il non riconoscerla invece alla Chiesa di Scientology in Italia potrebbe, insomma, integrare una violazione del *principio di pari libertà* sancito all’art. 8 Cost.

Nel prosieguo della sentenza la Suprema Corte continua la sua revisione rifacendosi ai principi dettati dal Giudice delle leggi<sup>79</sup> per stabilire la natura di confessione religiosa di un gruppo. Primo fra essi il precedente *riconoscimento pubblico*, escluso apoditticamente dalla Corte territoriale contravvenendo all’obbligo di motivazione della sentenza ex artt. 474 e 475 c.p.p., con ciò rimanendo sul piano superficiale di un’interpretazione

---

<sup>77</sup> Ibidem

<sup>78</sup> S. Angeletti, *L’intesa tra lo Stato italiano e l’Unione Buddhista Italiana*, [www.olir.it](http://www.olir.it), marzo 2004

<sup>79</sup> Corte costituzionale, 27 aprile 1993 n. 195, G.U. del 5 maggio 1993 n. 19

restrittiva di *riconoscimento pubblico* come approvazione formale della personalità giuridica. Al contrario la Cassazione chiarisce che possono ritenersi pubblici sia gli *atti di provenienza pubblica* quali *le sentenze dei giudici ordinari e tributari* (anche quando producono effetti solo in via incidentale), sia quelli nell'accezione di pubblico come *popolare*, quali *le dichiarazioni di migliaia di adepti* nonché *i pareri degli esperti e quelli espressi nelle sentenze dei giudici*. Questa interpretazione estensiva appare però in rotta di collisione con il ragionamento contenuto in sentenza riguardo l'insufficienza dell'autoqualificazione statutaria: è incomprensibile perché quest'ultima, derivante dalla volontà unanime dei fondatori, sia assunta ad *indice sicuro* della religiosità dell'ente fino alla prova contraria, spettante alla pubblica amministrazione, dei fini (dissimulati) realmente perseguiti o addirittura della rilevanza penale dell'attività in concreto svolta, mentre le semplici dichiarazioni degli adepti dovrebbero avere efficacia propria<sup>80</sup>.

Non è però per questo da sottovalutare la valenza assegnata a detta autoqualificazione nell'esegesi contraddittoria della Suprema Corte: a partire da un atto rimesso all'autonomia della formazione sociale, qual è lo statuto, viene incoerentemente evidenziato come elementi prettamente auto-definitori e letterali quali "la ricorrenza nello statuto dei sostantivi *chiesa e religione*" o "il riferimento ad opere letterarie religiose, a riti e alla cura delle esigenze spirituali" o ancora "il parlare che si fa dei fedeli" potrebbero assurgere a qualificare il carattere religioso dell'organizzazione<sup>81</sup>. Perplexità ulteriori sorgono se si pensa che una delle censure mosse nel giudizio *a quo* vertesse sull'assunto che le

---

<sup>80</sup> N. Colaianni, *La via giudiziaria alla religiosità*, *Op. cit.*

<sup>81</sup> N. Colaianni, *Caso Scientology: Associazione religiosa o criminale?*, *Il Foro Italiano II, 1995 e La via giudiziaria alla religiosità*, *Op. cit.*

modifiche apportate alle regole statutarie nel corso del processo penale avessero “dato vita ad un soggetto nuovo e diverso di quello originario”. A parte escludere, in tal modo, le confessioni *allo stato nascente* prive di intesa con lo stato e di statuto interno, molti dubbi rimangono in ordine al paradossale esito per cui un riconoscimento autoassegnatosi condurrebbe all’assegnazione di particolari vantaggi fiscali o di altro genere: ancora una volta la difficile qualificabilità di una associazione o di una attività come *religiosa* nasce da una incoerenza di uno Stato che si professa laico<sup>82</sup>. Controversie permangono sulla difficoltà di tracciare un confine tra presunta religiosità e asserita scientificità delle pratiche esperite nel culto, anche in virtù del fatto che numerose decisioni pregresse dei Tribunali italiani (che, come vedremo, valgono per la Cassazione a formare l’*opinione comune* utile alla qualifica religiosa di un ente) hanno concluso in favore della connotazione religiosa di Scientology ai fini della concessione di agevolazioni tributarie, previste relativamente alle prestazioni di associazioni culturali, religiose o filosofiche, limitandosi a constatarne la conformità dell’operato allo statuto, per di più astenendosi da indagini approfondite, aprendo con ciò la strada alla sua autoattribuzione<sup>83</sup>. In riferimento a pratiche pseudoscientifiche come l’*auditing*, la *purification* o la vendita di materiale religioso, per configurare il reato di truffa o di circonvenzione di incapace, emerge un quadro che vede uno Stato laico scarsamente attrezzato nel giudicare l’approccio soggettivo dell’utente che richiede tali servizi, essenziale a distinguere quei casi in cui un soggetto, nel pieno possesso della proprie

---

<sup>82</sup> F. Onida, *Nuove problematiche religiose per gli ordinamenti laici contemporanei: Scientology e il concetto giuridico di religione*, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Il Mulino, 1998/I

<sup>83</sup> F. Sauchelli, *La qualificazione giuridica di Scientology*, Il Diritto Ecclesiastico 1999/1

facoltà, richiede di poterne fruire, anche a pagamento, ritenendo con ciò di perseguire una forma di benessere spirituale (valutazione insindacabile da parte dello Stato), da quei casi in cui il consumatore non attribuisce una valenza di ritualità religiosa alle prestazioni, di reclamato valore scientifico, che gli sono offerti onerosamente, per i quali bisognerà verificare, volta per volta, che l'informazione sia stata chiara e non ingannevole<sup>84</sup>. Sebbene la sentenza arrivi a una conclusione condivisibile, e cioè che non si possa procedere ad un riconoscimento o disconoscimento della religiosità del gruppo “in ragione della asserita scientificità del percorso di liberazione elaborato dal fondatore di essa”, è bene precisare che lo Stato ha sempre il compito di controllare i fatti ed imporre limitazioni e controlli nel salvaguardare la salute dei cittadini, negando o dichiarando il carattere (verificabilmente) scientifico di pratiche e assunti asseritamente tali<sup>85</sup>.

È su una peculiare caratteristica del credo scientologico, l'avanzamento all'interno di esso dietro pagamenti particolarmente onerosi da parte dell'adepto, che si era mossa la Corte territoriale nel decretare il fine dell'associazione nel tornaconto economico (e non nel fine di culto) conseguito attraverso l'obbedienza dei singoli imputati a direttive comuni. Escludendo il rilievo attribuito dal Giudice di merito agli elementi probatori richiamati a tal proposito, il Supremo Collegio evidenzia e giustifica i costi sostenuti da fedeli e simpatizzanti con la necessità della diffusione delle dottrine religiose e con le esigenze organizzative contenute anche negli scritti dell' Hubbard e nei bollettini amministrativi della Chiesa, arrivando a motivare la “particolare crudezza del linguaggio e l'aggressività delle metodiche di promozione e di vendita di libri e dei servizi” con le necessità di mantenere una struttura commerciale volta a

---

<sup>84</sup> Ibidem

<sup>85</sup> Onida, *Op. cit*

supportare tale opera di proselitismo. Allo Stato laico sarebbe preclusa la possibilità di valutare una realtà religiosa a partire dai testi sacri e dalla personalità del fondatore, dovendo limitare le proprie mosse dentro l'ambito del razionale e fuori dal quello fideistico, dove nessuna prova umana contraria alla sacralità dei precetti fondanti avrebbe senso, potendo, al più, indagare sui modi in cui l'adesione dei fedeli prende forma<sup>86</sup>. Tuttavia la ricostruzione, che mira ad un confronto analogico di tali metodiche (riconosciute nella loro 'poca ortodossia' eppure tollerate) con quelle utilizzate in passato dalla Chiesa Cattolica, spingendosi a citare gli 'Atti degli Apostoli', appare anacronistica nel contenuto e superficiale nell'esegesi letteraria e storica, riferendosi ad un episodio considerato, dalla stessa letteratura patristica, metaforico e mai accaduto<sup>87</sup>.

Sul criterio della *comune considerazione* la Corte si spinge fino ad indicare un triplice profilo di inadeguatezza nel giudizio della Corte di merito: sul piano *lessicale-filologico e formale* la non assimilabilità del termine col diverso concetto di *opinione pubblica* comporta l'esclusione di intuizioni, impressioni, sensazioni e moti d'animo espressi coralmemente dal "popolo" e la limitazione alle ponderate e razionali valutazioni interne alla cerchia di dotti e interessati al problema; inoltre la pubblica opinione, concretandosi nelle convinzioni della maggioranza, "non può essere eretta a parametro della tutela assicurata dalla Legge fondamentale alle minoranze religiose". Sotto diverso profilo la Cassazione sembra suggerire una valenza delle sentenze dei giudici, delle commissioni tributarie, dei pareri autorevoli degli studiosi italiani e stranieri (molte dei quali favorevoli all'inquadramento religioso di Scientology), elementi apoditticamente esclusi dalla Corte d'appello. Basare sulla *comune considerazione* così

---

<sup>86</sup> Ibidem

<sup>87</sup> N. Colaianni, *La via giudiziaria alla religiosità*, *Op. cit.*

esplicata il giudizio su una religione minoritaria, però, in mancanza di una puntuale normativa sugli indici da seguire nella rilevazione, attribuisce un margine di discrezionalità eccessiva all'interprete e, inoltre, mortifica il pluralismo *aperto* che ispira la Costituzione e che garantisce la *molteplicità, diversità e specificità* delle credenze, nulla specificando in merito all'applicabilità della disciplina alle sole confessioni che appaiano comunemente considerate con favore<sup>88</sup>. Praticamente, oltre che inadatto il criterio della *communis opinio* già evinto in appello, appare debole quello della *opinio doctorum* suggerito ora: nel primo caso l'avrebbe sempre vinta la volontà della confessione maggioritaria, nel secondo "ogni verifica sul piano teologico del patrimonio dogmatico" da parte dello Stato apparirebbe esercizio di un potere sovrano in un campo "altro" in cui questo è escluso<sup>89</sup>. Si fa però notare come, a differenza di eventuali valutazioni inerenti il campo religioso in senso stretto, il potere, riconosciuto al giudice, di determinare la natura confessionale di un fenomeno sociale non sia affatto contrario al principio di laicità dello Stato, bensì caratteristico dell'attitudine interventista dell'attuale Stato democratico sociale che, proprio grazie ad un previo esame, si accerta dell'apporto che un'organizzazione può dare al *progresso spirituale* della società (vista la riconosciuta importanza delle esigenze religiose dei cittadini)<sup>90</sup>. La laicità sta appunto nel garantire qualunque posizione di pensiero (atea, agnostica o indifferente) che esprima la libertà e la dignità dell'uomo, solo potendosi giustificare l'ingerenza Statale nel settore religioso "col perseguimento del maggior benessere degli individui e della società civile", all'interno ed in

---

<sup>88</sup> G. Casuscelli, *Ancora sulla nozione di "confessione religiosa": il caso di Scientology*, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 1998/3, Il mulino, 1998

<sup>89</sup> Ibidem

<sup>90</sup> G. D'Angelo, *Nuovi movimenti religiosi tra (pretesa) uniformità di qualificazione e (reale) diversificazione dei relativi profili disciplinari: la Chiesa di Scientology nella più significativa giurisprudenza*, Il Diritto Ecclesiastico 2003/2

funzione di leggi aventi fini secolari<sup>91</sup>.

Escludendo che i criteri e le prove a fondamento del giudizio *a quo* fossero sufficienti ad accertare l'esistenza né di un'associazione a delinquere né ad escluderne la natura confessionale, la lunga disamina della Corte di Cassazione suggerì, seppure non esplicitamente, che, nei termini riportati e allo stato probatorio acquisito, la qualifica di Scientology e delle sue forme organizzative in Italia non avrebbe potuto allontanarsi troppo da quella di una religione.

### 2.3 CASSAZIONE SULLE PRATICHE SIKH

Dopo aver visto come la Suprema Corte si sia fatta garante della libertà religiosa con interpretazioni tanto ampie quanto indefinite della religione come fenomeno associativo, la prossima sentenza (Cass. Penale, sez. I n. 24084 del 15 maggio 2017) restituisce invece un'immagine *rigorista* in cui la chiave di lettura adottata fa sì che l'esercizio del culto di appartenenti a religioni minoritarie soccomba nel bilanciamento con altre libertà tutelate dall'ordinamento e apparentemente, con le stesse, confliggenti.

La vicenda parte dal reato di “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere<sup>92</sup>” contestato nel 2013 a Singh Jatinder, indiano e fedele di religione *Sikh*, fermato dalla polizia locale davanti a una scuola di Goito (MN) in possesso (senza giustificato motivo, aveva riconosciuto il Tribunale di Mantova) di un coltello “della lunghezza complessiva di cm 18,5 idoneo all'offesa per le sue caratteristiche<sup>93</sup>”. Alla richiesta di

---

<sup>91</sup> Onida, *Op. cit.*

<sup>92</sup> Previsto e punito dall' art. 4 Legge n. 110 del 18 aprile 1975

<sup>93</sup> Tribunale di Mantova, 5 febbraio 2015

consegnarlo egli oppose un netto rifiuto, giustificando la propria condotta con la necessità di ottemperare ai precetti della propria religione. Detta arma, chiamata *kirpan*, visibilmente portata alla cintura e facente parte dell'abbigliamento dell'imputato, è caratteristica della religione di cui si professa fedele, la quale punta a creare una "personalità distintiva" nel "Sacro Guerriero" Sikh, espressa attraverso l'ostentazione di cinque simboli (tra i quali appunto questo coltello ornamentale con la lama ricurva) la non osservanza della quale costituisce, al contrario, apostasia<sup>94</sup>. Il Tribunale di Mantova concludeva per la condanna ad un'ammenda pecuniaria per il reato di cui sopra, a causa dell' assenza di *giustificato motivo* richiamato in norma come disculpante e per la constatazione che "le usanze religiose integravano mera consuetudine della cultura di appartenenza e non potevano avere l'effetto abrogativo di norma penale dettata ai fini di sicurezza pubblica"<sup>95</sup>. L'argomentazione alla base della condanna del giudice di primo grado non è però pertinente, poiché nel caso di specie non si trattava di stabilire se una "mera consuetudine" potesse avere l'effetto abrogativo di una norma penale (grattacapo dall'esito scontato) ma se le motivazioni religiose addotte dall'imputato costituissero una scriminante nel senso individuato dal dettato normativo<sup>96</sup>. L'imputato aveva successivamente presentato ricorso in Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge 110/1975 e vizio di motivazione, invocando la protezione esercitata dall'art. 19 della Costituzione. Del rigetto di detto ricorso<sup>97</sup> ci occuperemo in questa sede.

---

<sup>94</sup> S. Carmignani Caridi, *Ostentazione di simboli religiosi e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il problema del kirpan dei fedeli Sikh*, Il Diritto Ecclesiastico 2009/III-IV

<sup>95</sup> Tribunale di Mantova, 5 febbraio 2015

<sup>96</sup> F. Basile, M. Giannoccoli, *Il coltello kirpan, i valori occidentali e gli arcipelaghi culturali confliggenti. A proposito di una recente sentenza della Cassazione*, Diritto, immigrazione e cittadinanza, fascicolo 3, 2017

<sup>97</sup> Cass. penale, sez. I n. 24084 del 15 maggio 2017

Nei primi passaggi della sentenza, nel circoscrivere la portata del concetto di *giustificato motivo*, spiegando perché non regga nel caso di specie, la Cassazione chiosa come questo “*ricorre quando le esigenze dell’agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell’oggetto, alla modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto*”. Tale indefinitezza da parte del Supremo Collegio, che espone al rischio di un’incriminazione totalmente rimessa alla discrezionalità dell’interprete, riflette l’ampia discrezionalità che la normativa sulle armi da taglio ha dato ai giudici in Italia: vaghezza che ha portato la prevalente giurisprudenza a ricomprendere qualsiasi tipo di coltello (anche quelli ornamentali, con lama di piccole dimensioni o con altre caratteristiche atte a renderlo oggettivamente innocuo) nella categoria di *arma impropria*, come tale consentita solo in presenza di un *giustificato motivo*<sup>98</sup>. Il comma 2° dell’art. 4 l. 110/1975 è un chiaro esempio di questa tendenza alla genericità: viene considerata arma impropria, oltre ai coltelli e agli oggetti espressamente elencati, “qualsiasi altro strumento [...] chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”; ciò ha consentito che, in questo come in altri casi, complice la piega allarmistica presa dalle congiunture storico sociali, connotate da sentimenti di chiusura nei confronti degli immigrati, venga riconosciuto oggi nella *sicurezza pubblica* un bene da tutelare sopra tutti, e il diritto vivente in materia si sia andato ad inasprire, limitando il riconoscimento della sussistenza di un *giustificato motivo* e ampliando i campi dell’intervento punitivo<sup>99</sup>.

---

<sup>98</sup> A. Bernardi, *Populismo giudiziario? L’evoluzione della giurisprudenza penale sul kirpan*, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2017

<sup>99</sup> Ibidem

La novità introdotta da questa sentenza, rispetto ad altre pronunciate dallo stesso Organo ed aventi ad oggetto la medesima fattispecie<sup>100</sup>, consiste nell'affermazione secondo cui è *essenziale*, in una *società multi-etnica*, che l'immigrato conformi i propri *valori* a quelli del mondo *occidentale*. Il diverso riferimento a “valori fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano”, già utilizzato dalla giurisprudenza della Consulta<sup>101</sup>, aveva avuto funzione di indicare la necessità di bilanciare la libertà religiosa con l'insieme degli altri beni e valori costituzionali con cui questa può entrare in conflitto, tale da permetterne una rimodulazione in funzione della tutela del bene o interesse confliggente, in relazione ad un assetto normativo che rispecchia la tavola di valori espressa dalla Costituzione<sup>102</sup> (un documento ben individuato nel tempo e nello spazio). Il richiamo a degli indefiniti “valori del mondo occidentale”, invece, sposta il focus in maniera evidente: si pretende non solo che, comprensibilmente, il comportamento messo in atto dal singolo sia conforme ad un ordinamento positivo, ma il giudice arriva a decretare la doverosa conformità ad una serie di significati che precedono l'ambito giuridico, con espressioni la cui indeterminatezza pone una serie di dubbi. *In primis* non può esistere unità valoriale all'interno degli stessi Stati occidentali divenuti in gran parte multiculturali, entro i confini dei quali convivono appartenenti a fedi e culture diverse; rimane altresì imprecisato cosa i giudici volessero intendere per “mondo occidentale”, se dover ricomprendere in esso l'Europa, l'America settentrionale o anche il mondo asiatico del dopoguerra, essendo tra l'altro

---

<sup>100</sup> Cass. penale, sez. I n. 24739 del 14 giugno 2016

<sup>101</sup> Cass. penale, sez. I n. 25163 del 24 febbraio 2016

<sup>102</sup> A. Licastro, *Il motivo religioso non giustifica il porto fuori dell'abitazione del kirpan da parte del fedele sikh (considerazioni in margine alle sentenze n. 24739 e n. 25163 del 2016 della Cassazione penale)*, Rivista telematica ([www.statoecliese.it](http://www.statoecliese.it)), n. 1 del 16 gennaio 2017

il mondo post-moderno costantemente influenzato da forze prive di una geografia fissa<sup>103</sup>. La stigmatizzazione della insormontabile differenza culturale evocata in sentenza, dove si afferma che “la società multietnica [...] non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali confliggenti”, dimentica ad esempio che tra i valori protetti dalla “civiltà giuridica della società ospitante” vi sono anche il pluralismo (citato contraddittoriamente in sentenza, nella sua sola declinazione di pluralismo *sociale*, al punto 2.3) e la tolleranza<sup>104</sup>, e che persino l’occidentalissima Costituzione americana sancisce, al secondo emendamento, il diritto di detenere e portare armi<sup>105</sup>. Altresì innegabile come tradizioni religiose, culturali o pure semplicemente folkloristiche del vecchio continente che esigono il porto di un’arma siano consentite dalla legge locale se non addirittura accondiscese da consuetudini *contra legem*<sup>106</sup>. È evidente come ineludibili differenze culturali e sociali intercorrano anche all’interno di un tutt’altro che omogeneo “mondo occidentale”, come è vero che inaspettate similitudini sussistono tra *arcipelaghi* non totalmente confliggenti. D’altro canto, l’appellarsi a un assetto valoriale immutabile non tiene conto della circostanza che i *valori* in quanto tali, per quanto ispirino il legislatore, non hanno quella coerenza che caratterizza invece la legge, “non sono un’entità cristallizzabile in una raccolta di fonti atto pronte all’immediata applicazione”, collocandosi in un’orbita pre-giuridica in attesa di essere in parte positivizzati attraverso norme o principi: da notare come l’imperativa realizzazione di un valore potrebbe anche venir perseguita con mezzi

---

<sup>103</sup> A. Gusmai, «Giustificato motivo» e (in)giustificate motivazioni sul porto del kirpan. *A margine di Cass. pen., Sez. I, sent. n. 24084/2017*, Dirittifondamentali.it, Fascicolo 1/2017, 6 maggio 2017

<sup>104</sup> F. Basile, *Ultimissime dalla giurisprudenza in materia di reati culturalmente motivati*, *Rivista telematica (www.statoechiense.it)*, n. 30 del 2018

<sup>105</sup> C. Melzi d’Eril, G. E. Vigevani, *Se un pugnale compromette i valori occidentali*, *Il Sole 24 Ore*, 19 maggio 2017

<sup>106</sup> A. Bernardi, *Op. cit.*

tirannici, non tenendo conto di altri principi con cui soppesare le sue pretese di validità, le sue ragioni<sup>107</sup>. Altro aspetto critico è richiamato dal passo in cui si ritiene non tollerabile “che l’attaccamento ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante”. Se, come suggerito, i valori sono entità metagiuridiche, qualificarli con l’aggettivo *leciti* postula un indebito giudizio sulla conformità giuridica, quindi una confusione tra l’ambito morale e quello positivo; col richiamo alle *leggi* vigenti nel paese di appartenenza, infatti, non c’è dubbio che l’ambito in cui il Giudice di legittimità si muove sia quello dell’ordinamento giuridico e non di quello morale, non potendo, senza disattendere la logica del ragionamento, indicare l’illiceità giuridica dei valori che precedono naturalmente il diritto degli uomini e non sono di immediata e oggettiva applicabilità<sup>108</sup>.

In precedenti casi la Cassazione aveva individuato il limite per imporre all’imputato straniero ostacoli alla libertà di vivere secondo quanto prescritto dalla propria religione nel c.d. “sbarramento invalicabile”, cioè negli altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e tutelati dalla Costituzione; viceversa, in questo caso, la restrizione alla libertà religiosa manifestata in una pratica viene giustificata anche dall’esigenza di salvaguardare un bene collettivo e spersonalizzato, la “sicurezza pubblica”<sup>109</sup>. Il rischio è quello che interpretazioni su questo modello capovolgano, pregiudicando e sminuendo un diritto fondamentale della persona come quello a manifestare liberamente il proprio credo ex art. 19 Cost., quanto fatto dall’ermeneutica giuridica in passato per salvaguardare i

---

<sup>107</sup> A. Gusmai, *Op. cit.*

<sup>108</sup> R. Perrone, *Porto ingiustificato di arma da parte dei migranti e «conformazione ai valori del mondo occidentale»* (nota a Cass. pen., Sez. I, sent. 15 maggio 2017, n. 24084), Consulta Online, fascicolo II, 24 luglio 2017

<sup>109</sup> F. Basile, M. Giannoccoli, *Op. cit.*

diritti analoghi. La scelta della Cassazione, in mancanza di un univoco orientamento giurisprudenziale in materia, appare pertanto ‘politica’, scegliendo di favorire la sicurezza e l’ordine pubblico (inteso come pubblica sicurezza e non nel significato del principio supremo dell’ordinamento) a dispetto della libertà religiosa, con ciò vanificando l’opera di bilanciamento dei diversi principi costituzionali operata dalla Consulta<sup>110</sup> attraverso l’individuazione della gerarchia già richiamata nel primo capitolo. La scelta trascura altresì l’interpretazione restrittiva dei limiti posti al godimento della libertà religiosa in forma organizzata ex art. 8 Cost., laddove il Giudice delle leggi aveva chiarito che l’espressione “in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano” del dettato costituzionale, “si può intendere riferita [...] solo ai principi fondamentali dell’ordinamento stesso e non anche a specifiche limitazioni poste da particolari disposizioni normative”<sup>111</sup>, di guisa che le norme penali dovrebbero rappresentare effettivi limiti alla libertà religiosa non a prescindere, ma solo dove (e nel caso in cui) i beni tutelati da quelle norme esprimano i valori costituzionali individuati come prioritari; sforzi dottrinali sono stati fatti anche nel senso di suggerire di limitare il ricorso alla sanzione penale solo ai casi in cui si tratti di tutelare beni veramente essenziali per la pacifica convivenza sociale<sup>112</sup>.

I giudici, riprendendo la giurisprudenza comunitaria<sup>113</sup>, non hanno avuto dubbi nell’escludere giustificanti culturali nell’articolo 4 della legge 110 del 1975, ritenendo fosse “accessibile agli interessati” e presentasse “una

---

<sup>110</sup> A. Negri, *Sikh condannato per porto del kirpan: una discutibile sentenza della Cassazione su immigrazione e "valori del mondo occidentale"*, Diritto penale contemporaneo, fascicolo 7-8, 2017

<sup>111</sup> Corte costituzionale, 21 aprile 1988 n. 43, G.U. del 27 gennaio 1988 n. 4

<sup>112</sup> A. Licastro, *Op. cit*

<sup>113</sup> Grande Chambre, Gorzelik ed altri c. Polonia, Ricorso n. 44158/98 del 17 febbraio 2004

formulazione abbastanza precisa per permettere loro [...] di prevedere [...] le conseguenze che possono derivare da un atto determinato e di regolare la loro condotta”, confermando così il nuovo indirizzo giurisprudenziale maggioritario che, nel nostro paese, dà ben poco rilievo in ambito religioso alla c.d. *cultural defense*, la scriminante che nell’ordinamento anglosassone può dare ragione all’imputato che non abbia agito spinto da una volontà criminale, ma nell’ignoranza della natura illecita di un comportamento altrove ritenuto lecito o doveroso<sup>114</sup>. Semmai il *fattore culturale* potrebbe giustificare, attraverso altri istituti, il porto del kirpan come *reato culturale*, riconducendolo entro quei “casi di lieve entità” di cui al comma 2° dell’art. 4 l. 110/1975. Rispetto alla rilevanza dell’errore sul precetto, si potrebbe argomentare che l’ignoranza incolpevole delle nostre leggi possa essere invocata da parte di quei sikh giunti in Italia da così poco tempo da portare i giudici ad optare per l’esclusione della responsabilità penale, ma è difficile che un fedele sikh, immerso nella nostra realtà, rimanga privo anche a lungo andare della piena consapevolezza di esporsi, col suo comportamento, a un fatto sanzionabile<sup>115</sup>. Ancora, fino a qualche anno fa, si sarebbe potuto riconoscere che l’errore inevitabile potesse derivare non da un diverso patrimonio culturale ma dalla precedente giurisprudenza di merito, il cui orientamento, prima della recente intransigenza nelle pronunce della Cassazione, è stato a lungo tendenzialmente *indulgenziale* verso la pratica di portare con sé il kirpan, non ritenendo punibile questa pratica; oggi, anche in virtù della risonanza mediatica delle sentenze di condanna, difficilmente appartenenti alle comunità sikh potrebbero venire

---

<sup>114</sup> S. Carmignani Caridi, *Alcuni spunti su pluralismo religioso, multiculturalismo, “cultural defense” e legge penale*, Anno CXXIII 3-4, luglio-dicembre 2012

<sup>115</sup> A. Licastro, *Op. cit.*

esonerati in base a considerazioni del genere<sup>116</sup>. Diverse considerazioni possono invece essere desunte dalla lettura dell'art. 133 c.p.<sup>117</sup> sulla valutazione della *gravità del reato* agli effetti della pena che il giudice deve discrezionalmente infliggere: le modalità dell'azione richiamate al comma 1° devono tener conto della cultura minoritaria che le condiziona; il danno o il pericolo dell'offesa al bene tutelato di cui al comma 2° è oggettivamente trascurabile, non essendosi il porto di kirpan a fini religiosi sostanzialmente mai tradotto, né in Italia né all'estero, in un danno alla pubblica sicurezza; l'intensità del dolo del comma 3° è ridotta al minimo dato che la religione dei sikh esclude che l'elemento soggettivo renda il loro pugnale adatto all'offesa, potendosi al più individuare un certo grado di colpa, date le considerazioni precedenti. Il secondo comma dell'articolo, che pone l'accento sui trascorsi del reo in merito alla sua *capacità a delinquere*, attiene alle diverse componenti della personalità umana, per constatare l'inclinazione del soggetto a porre in essere comportamenti criminosi sulla base dei motivi a delinquere, della condotta pregressa e delle condizioni di vita dello stesso: nel caso del kirpan si potrebbe arrivare alla paradossale conclusione di attribuire *capacità a delinquere* elevata se il dettato viene interpretato alla lettera (gli elementi dell'appartenenza culturale e religiosa indurrebbero a reiterare il reato) o, al contrario, modesta, se il giudice tiene conto del bene giuridico tutelato dal dispositivo (la pubblica sicurezza)<sup>118</sup>.

Le numerose querelle giudiziarie aventi ad oggetto la questione kirpan hanno conseguentemente dato vita a sforzi legislativi incrociati tra rappresentanti dei sikh e istituzioni, confluiti in due disegni di legge di

---

<sup>116</sup> A. Bernardi, *Op. cit.*

<sup>117</sup> Articolo 133 Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) *Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena*

<sup>118</sup> *Ibidem*

identico contenuto nelle ultime due legislature, la cui approvazione si auspica risolva a monte, una volta per tutte, le contrapposte esigenze di pubblica sicurezza e libertà dei fedeli. Nei testi si prevede la possibilità del porto a condizione che il coltello sia fabbricato “in modo da assicurarne l’inidoneità a produrre ferite da taglio e l’impossibilità di affilarlo”, individuando criteri affinché le autorità vigilino sulle caratteristiche di inoffensività, assicurandosi al contempo che le finalità religiose dell’oggetto non vengano distolte, acquisendo il previo parere dei rappresentanti delle comunità sikh<sup>119</sup>. Per quanto il DDL, a mio avviso, non sembri interessarsi al problema religioso *tout court*, circoscrivendo il proprio campo di applicazione alla sola fattispecie dei *cittadini* e degli *stranieri residenti legalmente*, sembra comunque un primo sforzo in una direzione pluralista che né i giudici nelle sentenze richiamate né un potere legislativo inerte, complici forse i tempi, sembrano essere troppo motivati a intraprendere.

---

<sup>119</sup> 1) Senato della Repubblica, XVII Legislatura, DDL n. 1910 presentato il 6 maggio 2015: “*Disposizioni in materia di porto del kirpan da parte dei cittadini e degli stranieri di confessione sikh legalmente residenti nel territorio della Repubblica*”; 2) Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, DDL n. 346 presentato il 24 marzo 2018: “*Disposizioni in materia di porto del kirpan da parte dei cittadini e degli stranieri di confessione sikh legalmente residenti nel territorio della Repubblica*”

## CAPITOLO 3

### CONCLUSIONI

Nel quadro sopra abbozzato, attraverso la riflessione su alcuni passaggi delle tre sentenze, si è cercato di fare emergere alcune linee direttrici comuni e certe peculiarità che dimostrano sia un'evoluzione che una permanenza di alcune caratteristiche comuni nell'arena giurisprudenziale italiana dell'ultimo ventennio. È da rilevare, principalmente, come il ricorso sempre più frequente alle Corti sovranazionali, alle quali spetta l'ultima parola, non abbia depauperato totalmente il valore della sovranità giuridica, elaborando al contrario criteri come quello, ricordato, del *margin di apprezzamento*, che opera laddove non ci sia un orientamento univoco e condiviso fra gli Stati membri: questa conclusione pratica sembra accettare l'idea che, nonostante la comune adesione a Trattati e Dichiarazioni, negli stessi Stati liberali persistano tradizioni differenti, nell'approccio al fenomeno religioso, strettamente connesse alle rispettive storie nazionali.

Nell'aver introdotto paradigmi interpretativi sicuramente innovativi nella giurisprudenza italiana, bisogna riconoscere come i Giudici delle tre sentenze abbiano esplorato percorsi esegetici che li hanno fatti allontanare dal *petitum* sul quale si chiedeva loro di esprimersi, sconfinando regolarmente in considerazioni e analisi, anche inesatte, sulla religione, non strettamente necessarie per trarne un convincimento che orientasse la

decisione (anche nello stesso senso) utilizzando il solo riferimento al dettato normativo.

Sarebbe semplificatorio e insoddisfacente assumere che i magistrati si facciano sempre applicatori imparziali della legge in generale; sarebbe ancora di più pensarlo quando si rapportano al delicato mondo della fede e vengono inevitabilmente coinvolti nel più intimo della sfera personale, dove elementi come sensibilità, educazione ricevuta, retroterra sociale e percezione del valore da attribuire alla tutela del sentimento religioso giocano un ruolo tutt'altro che residuale. La *forma mentis* dei giudici italiani, nell' approccio ermeneutico alle religioni, risulta quindi il più delle volte innegabilmente impostata sul modello (culturalmente) maggioritario della Chiesa cattolica romana e questa principalmente, dato il riconoscimento di cui gode in Italia, è eretta dai giudici nostrani a principale parametro dei fini, presupposti, forme organizzative che si richiedono ad una confessione religiosa per essere riconosciuta come tale. Questa conclusione culturale rappresenta un contraltare pratico al principio di segno opposto che informa le democrazie liberali, e cioè la salvaguardia e la promozione anche delle forme di pensiero alternative a quella dominante. Per di più le difficoltà ad inquadrarne le caratteristiche aumentano quando si ha a che fare con religioni non appartenenti al ceppo giudaico-cristiano, specialmente in riferimento ai *nuovi movimenti religiosi* o a quelle che, seppure di origine risalente, si praticano da meno tempo sul nostro territorio per via di un fenomeno immigratorio differito rispetto a paesi con un diverso passato coloniale, che con detti culti hanno maggiore familiarità. I testi e i periti interpellati possono certo semplificare il lavoro ma spetta comunque al giudice il compito ultimo di stabilire, senza mai entrare nel merito della fallacia o certezza delle credenze indagate, se e

quanto la libertà religiosa invocata dal singolo o dal gruppo organizzato pregiudichi l'incolumità, la volontà, la salute, le libertà civili e politiche degli altri. Per rispettare l'equidistanza sarebbe perciò auspicabile, ad esempio, l'abbandono del criterio dell'autoqualificazione statutaria, incompatibile con la tutela del pluralismo, quantomeno per l'attribuzione del riconoscimento formale e dei vantaggi che ne derivano. Determinare la natura confessionale non sarebbe contrario alla laicità finché, con quel controllo, si stesse assicurando il progresso spirituale della società e la personalità dell'uomo che si svolge nelle formazioni sociali ex. art. 2 Cost.; per lo stesso motivo un controllo sulle forme di proselitismo e di culto deve immancabilmente impedire profili di sconfinamento nel fanatismo e nell'intolleranza.

Ancora vediamo come la tendenza all'equità non venga certo favorita da alcune vistose lacune legislative, come quella esistente in merito alla libertà religiosa, da dettati legislativi fin troppo generici, quando non addirittura dalla permanenza di leggi o regolamenti emanati prima della nascita della Repubblica, di certo non ispirati ai principi costituzionali, di guisa che i giudici giustificano le proprie decisioni rifacendosi a libere interpretazioni della portata di detti principi così come gerarchicamente riordinati dalla Consulta, che non sono mai di esito univoco e sollevano nientemeno diatribe lessicali sul significato delle parole usate dall'interprete costituzionale. Complementarmente i copiosi rimandi ad ordinamenti esterni partono dall'impreciso assunto che questi condividano esattamente lo stesso patrimonio di valori e principi attenti alla libertà religiosa allo stesso modo della nostra Costituzione, quando invece sussistono profonde differenze che non possono essere così superficialmente ignorate. Sarebbe più prudente, in un sistema di *civil law*, limitare il più possibile i propri

riferimenti alla legge positiva quanto possibile, prima di passare al setaccio delle fonti secondarie contenziosi per loro natura delicati, evitando tra l'altro di alimentare la massa caotica di orientamenti contraddittori intorno ad un singolo argomento ed impedendo l'indebita commistione tra ciò che è giuridico e ciò che viene prima o dopo.

L'analisi delle diverse interpretazioni intende anche suggerire come le decisioni dei Giudici, a distanza di un decennio l'una dall'altra e nonostante le diverse prospettive del fenomeno religioso affrontate, sembrino tendenzialmente orientate ad essere lo specchio dei tempi e delle contingenze sociali. Si passa dall'apertura nel periodo immediatamente successivo alla caduta del blocco orientale, segnato da un atteggiamento inclusivo verso forme di organizzazione sociale 'straniere' anche confessionali, alla crisi d'identità di inizio millennio nella ricerca di conferme culturali del proprio patrimonio nazionale, fino ad arrivare alle recenti tendenze assimilazioniste, determinate dalla percezione dell'alterità cultural-religiosa come potenzialmente dannosa verso un'intangibile e sacrosanto, quanto indefinito, assetto di valori primigeni.

## BIBLIOGRAFIA

ANGELETTI S., *L'intesa tra lo Stato italiano e l'Unione Buddhista Italiana*, [www.olir.it](http://www.olir.it), marzo 2004

BALDASSARRE S., *Brevi considerazioni a margine della proposta di legge n. 387 del 2018 "Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e nelle pubbliche amministrazioni"*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 12 del 2019

BASILE F., GIANNOCCOLI M., *Il coltello kirpan, i valori occidentali e gli arcipelaghi culturali confliggenti. A proposito di una recente sentenza della Cassazione*, Diritto, immigrazione e cittadinanza, fascicolo 3, 2017

BASILE F., *Ultimissime dalla giurisprudenza in materia di reati culturalmente motivati*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 30 del 2018

BERNARDI A., *Populismo giudiziario? L'evoluzione della giurisprudenza penale sul kirpan*, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2017

BILOTTI D., *Approcci critici al pluralismo confessionale*, Pellegrini, 2013

BLANDO G., *Profili germinali della laicità. Un excursus storico*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 11 del 2019

CARDIA C., *Stato e confessioni religiose*, Il Mulino, 1988

CARDIA C., *Principi di diritto ecclesiastico, Laicità e libertà religiosa*, Giappichelli, Torino, 2002

CARMIGNANI CARIDI S., *Ostentazione di simboli religiosi e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il problema del kirpan dei fedeli Sikh*, Il Diritto Ecclesiastico 2009/III-IV

CARMIGNANI CARIDI S., *Alcuni spunti su pluralismo religioso, multiculturalismo, "cultural defense" e legge penale*, Anno CXXIII 3-4, luglio-dicembre 2012

CASUSCELLI G., *Ancora sulla nozione di "confessione religiosa": il caso di Scientology*, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 1998/3, Il Mulino, 1998

CASUSCELLI G., *Concordati, intese, pluralismo confessionale*, Giuffrè, 1974

CAVANA P., *La questione del crocifisso in Italia*, [www.olir.it](http://www.olir.it), maggio 2004

*Che cos'è Scientology?* in sito web Scientology Italia, (<https://www.scientology.it/what-is-scientology/>)

CIMBALO G., *Il diritto ecclesiastico oggi: la territorializzazione dei diritti di libertà religiosa*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), novembre 2010

COEN L., *La giurisdizione amministrativa tra libertà di coscienza e interesse dell'organizzazione scolastica*, in *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*. Atti del Seminario (Ferrara, 28 Maggio 2004), Giappichelli, 2004

COLAIANNI N., *Caso Scientology: Associazione religiosa o criminale?*, *Il Foro Italiano II*, 1995

COLAIANNI N., *La via giudiziaria alla religiosità: la vicenda di Scientology*, *Il Foro Italiano*, 1998

COLAIANNI N., *Il crocifisso in giro per l'Europa: da Roma a Strasburgo (e ritorno)*, *Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, novembre 2010

D'ANGELO G., *Nuovi movimenti religiosi tra (pretesa) uniformità di qualificazione e (reale) diversificazione dei relativi profili disciplinari: la Chiesa di Scientology nella più significativa giurisprudenza*, *Il Diritto Ecclesiastico* 2003/2

DE GREGORIO F., *A proposito del concetto di laicità nello Stato italiano in Variazioni sul tema della laicità*, Aracne, 2006

DIENI E., *Simboli, religioni, regole e paradossi*, [www.olir.it](http://www.olir.it), giugno 2005

FIorentino S., *Il divieto di discriminazione degli enti ecclesiastici (art.20) in Nozioni di diritto ecclesiastico* a cura di Giuseppe Casuscelli, Giappichelli, 2015

FIORITA N., *Se il crocifisso afferma e conferma la laicità dello Stato: paradossi, incongruenze e sconfinamenti di una sentenza del Tar del Veneto*, [www.olir.it](http://www.olir.it), aprile 2005

GUSMAI A., *«Giustificato motivo» e (in)giustificate motivazioni sul porto del kirpan. A margine di Cass. pen., Sez. I, sent. n. 24084/2017*, *Dirittifondamentali.it*, Fascicolo 1/2017, 6 maggio 2017

LICASTRO A., *Il motivo religioso non giustifica il porto fuori dell'abitazione del kirpan da parte del fedele sikh (considerazioni in margine alle sentenze n. 24739 e n. 25163 del 2016 della Cassazione penale)*, *Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, n. 1 del 16 gennaio 2017

MANTINEO A., *Associazioni religiose e "nuovi movimenti" religiosi alla prova del diritto comune in Italia e del diritto comunitario*, *Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, ottobre 2009

MCCRUDDEN C., *Quando i giudici parlano di Dio*, Il Mulino, 2019

MELZI D'ERIL C., VIGEVANI G. E., *Se un pugnale compromette i valori occidentali*, *Il Sole 24 Ore*, 19 maggio 2017

NEGRI A., *Sikh condannato per porto del kirpan: una discutibile sentenza della Cassazione su immigrazione e "valori del mondo occidentale"*, Diritto penale contemporaneo, fascicolo 7-8, 2017

ONIDA F., *Nuove problematiche religiose per gli ordinamenti laici contemporanei: Scientology e il concetto giuridico di religione*, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Il Mulino, 1998/I

PARKER T. e STONE M., *South Park ep. 12 stagione 9: Trapped in the closet*, 2005

PASQUALI CERIOLI J., *Il crocifisso «afferma» la laicità, ma il giudice la nega. Commento critico a Tar Veneto, sent. 22 marzo 2005 n. 1110*, [www.olir.it](http://www.olir.it), aprile 2005

PERRONE R., *Porto ingiustificato di arma da parte dei migranti e «conformazione ai valori del mondo occidentale» (nota a Cass. pen., Sez. I, sent. 15 maggio 2017, n. 24084)*, Consulta Online, fascicolo II, 24 luglio 2017

PUPPINK G., *Il caso Lautsi contro l'Italia*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 13 febbraio 2012

RUFFINI F., *La libertà religiosa. Storia dell'idea* (1901), Il Mulino, 1992

SAUCHELLI F., *La qualificazione giuridica di Scientology*, Il Diritto Ecclesiastico 1999/1

TOZZI V., *Il progetto di disciplina del fenomeno religioso in Diritto e religione*, Plectica, 2011

VERONESI P., *La Corte costituzionale, il Tar e il crocifisso: il seguito dell'ordinanza n. 389/2004*, Diritto e giustizia on line, 8 aprile 2005

WRIGHT L., *Going Clear: Scientology, Hollywood and the Prison of Belief*

### **Giurisprudenza citata**

Grande Chambre, Gorzelik ed altri c. Polonia, Ricorso n. 44158/98 del 17 febbraio 2004

Grande Chambre, Affaire Lautsi et Autres c. Italie, Ricorso n. 30814/06 del 18 marzo 2011

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez II, Lautsi c. Italia, Ricorso n. 30814/06 del 3 novembre 2009

Corte costituzionale, 2 febbraio 1982 n. 18, G.U. del 10 febbraio 1982 n. 40

Corte costituzionale, 21 gennaio 1988 n. 43, G. U. del 27 gennaio 1988 n. 4

Corte costituzionale, 12 aprile 1989 n. 203, G. U. del 19 aprile 1989 n. 16

Corte costituzionale, 27 aprile 1993 n. 195, G.U. del 5 maggio 1993 n. 19

Corte costituzionale, 10 maggio 1999 n. 167, G.U. del 19 maggio 1999 n. 20

Corte costituzionale, ord.n. 389 del 15 dicembre 2004

Corte costituzionale, 22 ottobre 2014 .n. 238, G. U. del 29 ottobre 2014 n. 45

Cass., sez. un. n. 10300 del 18 ottobre 1993

Cass., sez. un. n. 5213 del 27 gennaio 1994

Cass., sez. un. n. 19393 del 9 settembre 2009

Cass., sez. un. n. 16379 del 17 luglio 2014

Cass. civile, sez. Trib. n.12871 del 22 ottobre 2001

Cass. penale, sez. II n. 5838 del 2 febbraio 1995

Cass. penale, sez. VI n. 1329 dell'8 ottobre 1997

Cass. penale, sez. IV n. 439 del 1 marzo 2000

Cass. penale, sez. IV n. 439 del 06 aprile 2000

Cass. penale, sez. I n. 25163 del 24 febbraio 2016

Cass. penale, sez. I n. 24739 del 14 giugno 2016

Cass. penale, sez. I n. 24084 del 15 maggio 2017

Cons. St., sez. VI, n.556 del 13 febbraio 2006

Corte d'Appello Milano, sez. IV Pen n. 4314 del 2 dicembre 1996

Corte d'Appello Milano, sez. I Penale n. 4780 del 5 ottobre 2000

Tribunale di Mantova, 5 febbraio 2015

Tribunale di Milano sez. I Penale del 2 luglio 1991

TAR Veneto, sez. I, ord. n. 56 del 14 gennaio 2004

TAR Veneto, sez. III, sent. n. 1110 del 22 marzo 2005

## Fonti normative citate

Constitution de la République française

*Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)*

*Costituzione della Repubblica Italiana* in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di procedura penale)

Legge 24 giugno 1929, n.1159

Legge n. 110 del 18 aprile 1975

Protocollo addizionale alla Legge 25 marzo 1985, n. 121, *Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.*

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 (Codice penale)

R.D. 26 aprile 1928 n. 1297

R.D. 30 aprile 1924, n. 965

Senato della Repubblica, XVII Legislatura, DDL n. 1910 presentato il 6 maggio 2015: *“Disposizioni in materia di porto del kirpan da parte dei cittadini e degli stranieri di confessione sikh legalmente residenti nel territorio della Repubblica*

Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, DDL n. 346 presentato il 24 marzo 2018: *“Disposizioni in materia di porto del kirpan da parte dei cittadini e degli stranieri di confessione sikh legalmente residenti nel territorio della Repubblica”*